

**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
COMUNE DI BORGHI**

P. A. E.

PIANO DELLE ATTIVITÀ' ESTRATTIVE

N.T.A.

Norme Tecniche di Attuazione

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 (REDAZIONE E FINALITÀ DEL PIANO)	4
ART. 2 (ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.A.E.)	4
ART. 3 (CONTENUTI DEL P.A.E.)	5
ART. 4 (PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO)	7
ART. 5 (DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE)	8
ART. 6 (IMPIANTI DI LAVORAZIONE ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO)	9
ART. 7 (MODALITÀ DI ATTUAZIONE)	10
ART. 8 (AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA)	10
ART. 9 (PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE O SCREENING)	11
ART. 10 (CONTENUTI DELLA DOMANDA)	12
ART. 11 (PRESCRIZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE)	15
ART. 12 (CONVEZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA)	18
ART. 13 (DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE)	19
ART. 14 (VIGILANZA E CONTROLLI)	19
ART. 15 (SANZIONI E PROVVEDIMENTI)	20
ART. 16 (COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI)	22
ART. 16/BIS (RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI)	23
TITOLO II – NORME PARTICOLARI	23
ART. 17 (ZONIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA)	23
ART. 18 (TIPI LITOLOGICI CONSIDERATI)	23
ART. 19 (SITUAZIONE/STATO DI FATTO E INDIRIZZI PER IL RICUPERO DELLE AREE ZONIZZATE)	24
ART. 20 (DISTANZE)	24
ART. 21 (DEROGHE EX ART. 104 D.P.R. 128/59)	25
ART. 22 (MODALITÀ DI INTERVENTO E DI RECUPERO DELLE AREE ZONIZZATE)	25
ART. 23 (ZONE BOScate)	26

ART. 24 (RETE DI DEFLUSSO)	27
ART. 25 (DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE)	27
ART. 26 (MATERIALI DI SCARTO)	28
ART. 27 (PENDENZE DELLE SCARPATE, ALTEZZA DEI FRONTI DI SCAVO)	28
ART. 28 (TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE)	28
ART. 29 (RITOMBAMENTI)	29
ART. 30 (COLTIVAZIONI CONTERMINI)	29
ART. 31 MONITORAGGIO AMBIENTALE (RUMORE E POLVERI)	29
ART. 32 (SCHEDE RELATIVE AI POLI E AGLI AMBITI ESTRATTIVI DI PROGETTO)	31
TITOLO III – QUANTITATIVI ESTRAIBILI	31
ART. 33 (OBIETTIVI QUANTITÀ)	31
ART. 34 (QUANTITÀ INDIVIDUATE)	32
ART. 35 (QUOTE DERIVANTI DA INTERVENTI NON FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA)	34

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI BORGHI (PROVINCIA DI FORLI' – CESENA) 2005

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Redazione e finalità del Piano)

Il presente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Borghi, redatto a norma della Legge regionale 18 luglio 1991 n.17 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 7 della medesima legge, disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Nella redazione delle presenti norme si è tenuto conto delle previsioni del Piano infraregionale delle Attività estrattive (P.I.A.E.) redatto dalla Provincia di Forlì - Cesena adottato con delibera di Consiglio provinciale n.36411/52 del 15 maggio 2003 e approvato con delibera n. 12509/22 del 19 febbraio 2004, nonché della legislazione nazionale e regionale del settore con particolare riferimento alla Legge regionale 18 luglio 1991 n.17, alle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. n.128 del 9.4.1959, al Piano stralcio per il rischio idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, nonché altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 2 (elaborati costitutivi del P.A.E.)

In base alle disposizioni previste dall'art. 7 della L.R. 17/91, dalla Circolare della Regione Emilia – Romagna del 10/06/1992, nonché da quelle del P.I.A.E., si elencano gli elaborati di progetto costitutivi del presente P.A.E.:

- a) Relazione tecnica illustrativa;
- b) Cartografia in scala 1:10000 con localizzazione aree estrattive e viabilità;

- c) Cartografia geologica in scala 1:10000 con individuazione aree estrattive;
- d) Cartografia in scala 1:5000 con zonizzazione aree di recupero ambientale;
- e) Cartografia catastale in scala 1:2000 con individuazione aree estrattive;
- f) Cartografia in scala 1:2000 con viabilità di accesso prevista per le aree estrattive;
- g) Norme Tecniche di Attuazione con indicate:
 - le modalità di svolgimento dell'attività estrattiva;
 - le tipologie e le modalità di ripristino con l'indicazione delle destinazioni finali delle aree;
 - le azioni per ridurre al minimo gli impatti;
 - le norme relative alla predisposizione della cartografia di base;
 - classificazione degli impianti di trasformazione e relativa normativa;
 - ogni altro contenuto previsto dalle presenti norme tecniche;
- h) Stralci cartografici strumenti di pianificazione urbanistica, paesistica e ambientale; P.A.I., P.T.C.P. e P.R.G. comunale in scala 1:5000, con indicazione:
 - delle zone di interferenza relativamente ai diversi tipi di possibile inquinamento;
 - della viabilità esistente interessata al traffico indotto dall'attività di cava;
 - delle aree destinate alla discarica o all'accumulo temporaneo di materiali inerti di scarto;
- i) Misure di mitigazione d'impatto ambientale, norme specifiche, stralci cartografici in scala 1:5000;
- j) Cartografia vincoli infrastrutturali e ex DPR 128/59 art. 104;
- k) Relazione geologico mineraria;
- l) Schede tecniche comparti estrattivi;
- m) Relazione agro – vegetazionale con verifica della presenza delle specie vegetali autoctone protette.

Art. 3 (contenuti del P.A.E.)

Il presente P.A.E comunale, che costituisce variante specifica dello strumento urbanistico comunale (P.R.G), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91, delle previsioni contenute nel P.I.A.E., individua:

- 1) le aree da destinare ad attività estrattive (ambiti estrattivi), entro i limiti e sulla base dei criteri definiti dal P.I.A.E., le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi;
- 2) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
- 3) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- 4) le modalità di gestione;
- 5) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili, con particolare attenzione alle emissioni in atmosfera.
- 6) detta all'interno delle presenti N.T.A.:
 - norme relative alla predisposizione della cartografia di base
 - norme sulla regimazione delle acque di deflusso (art. 27 del P.I.A.E.);
 - norme sulla conservazione e sistemazione del terreno vegetale e del materiale di scarto (art 28 del P.I.A.E.);
 - norme relative ai profili delle cave e alle altezze dei fronti di scavo (art 29 del P.I.A.E.);
 - norme a tutela delle acque sotterranee (art. 32 del P.I.A.E.);
- 7) prevede le opportune azioni per contenere gli inquinamenti (art. 33 del P.I.A.E.)
- 8) classifica gli impianti di trasformazione e detta la relativa normativa (art. 7 del P.I.A.E.);
- 9) verifica l'eventuale presenza, all'interno delle aree di cava, delle specie vegetali autoctone protette (art. 26 del P.I.A.E.);

Il P.A.E. inoltre contiene:

- la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la presentazione dei piani di coltivazione: U.M.I. (unità minime di intervento), profondità massima di scavo, quantitativo estraibile, distanza di rispetto dalla eventuale falda, e tutto quanto non specificato nei punti precedenti 2) 3) 4).
- l'indicazione, fra le aree elencate al precedente punto 1), di quelle da sottoporre a V.I.A. ai sensi della L.R. 9/99
- modalità e i criteri con cui verranno condotte le procedure di V.I.A. o Screening;

- la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per ciascuno di essi degli indici urbanistici;
- gli ambiti estrattivi definiti dal P.I.A.E. relativi alle aree oggetto in passato di attività estrattiva e non sistemate;
- le quote di fabbisogno che possono essere soddisfatte attraverso interventi sul territorio non finalizzati all'attività estrattiva, quali interventi di bonifica agronomica, realizzazione di invasi ad uso irriguo ecc. Nonché le modalità d'attuazione dei singoli interventi.

Art. 4 (Periodo di validità del Piano)

Il presente P.A.E. costituisce variante specifica del Piano Regolatore Generale del Comune di Borghi ed è corredato da relazione illustrativa, cartografia di riferimento e relative Norme Tecniche d'Attuazione.

La sua validità è di 10 (dieci) anni a partire dalla data di approvazione, salvo eventuali verifiche da attuarsi come previsto dall'art.6 Legge regionale 18 luglio 1991 n.17.

Il P.A.E. comunale entra in salvaguardia a decorrere dalla data di esecutività della delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale: da tale data il Comune non darà seguito a previsioni che siano in contrasto con le disposizioni ivi contenute, giusto quanto disposto dall'art. 12 della Legge Regionale 16 febbraio 2000 n° 20 "Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni (L.R.20/00 s.m.i.).

E' fatta salva la validità degli atti autorizzativi comunali rilasciati ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/91 s.m.i. prima della data di esecutività della delibera di adozione del P.A.E. disciplinato dalle presenti N.T.A.; le attività oggetto di tali atti continueranno ad essere svolte dai relativi Esercenti in conformità con le particolari prescrizioni attuative e con le N.T.A. del P.A.E. vigente all'atto del rilascio autorizzativo. Tutti gli atti autorizzativi comunali rilasciati dopo tale data, compresi i rinnovi autorizzativi di attività estrattive già autorizzate, ma eccettuate le proroghe di autorizzazioni previgenti, concesse ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. 17/91 s.m.i., dovranno adeguarsi ai contenuti prescrittivi e normativi del P.A.E. disciplinato dalle presenti N.T.A.

Art. 5 (definizioni e campo di applicazione)

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme in sede di attuazione della pianificazione comunale si definiscono i seguenti termini:

- a) *attività estrattive*, si intendono ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91 s.m.i., le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo tese ad estrarre, commercializzare e utilizzare i materiali di cui al comma 3° dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n° 1443, come modificato dalla L. 7 novembre 1941 n° 1360, svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo. In dette attività si intendono comprese anche le attività di prima lavorazione degli inerti e tutti gli impianti e le attrezzature ad esse connesse.
- b) *poli estrattivi*, si intendono le aree estrattive di interesse sovracomunale, ovvero gli inviluppi areali definiti dal P.I.A.E., entro cui i Comuni procedono, attraverso il P.A.E., alle perimetrazioni puntuali degli ambiti estrattivi;
- c) *ambiti estrattivi*, si intendono le aree individuate, dalla pianificazione comunale sulla base dei criteri e degli indirizzi del P.I.A.E.; per ogni ambito estrattivo il P.A.E. predisponde una apposita scheda d'intervento, da osservarsi in sede di attuazione. Nei casi in cui all'interno di un ambito estrattivo siano state individuate più U.M.I., (unità minime di intervento), la scheda di intervento provvede a definire anche le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove nel P.A.E. non si sia proceduto alla suddivisione in più U.M.I. di un ambito estrattivo, si intende che lo stesso ambito è costituito da una unica unità funzionale, ed il progetto di coltivazione riguarderà l'intera area.
- d) *Unità minime di intervento*, si intendono le porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali, morfologiche e fondiari dell'area si è ritenuto opportuno suddividere un ambito estrattivo del P.A.E.; attraverso le U.M.I. il P.A.E. individua gli stralci funzionali minimi dell'ambito estrattivo, definendo, per ciascuno di questi, modalità e tempi di attuazione.

Il P.A.E. indica puntualmente le motivazioni (morfologiche, ambientali, fondiari, ecc.) che giustificano la suddivisione operata. Il piano di coltivazione e di sistemazione finale a corredo della richiesta autorizzativa, potrà riguardare una o più U.M.I. all'interno dell'ambito estrattivo e rispetterà le disposizioni contenute nella scheda di intervento di cui al precedente punto c), ad una

richiesta corrisponderà il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo indipendente dalle U.M.I. comprese nel progetto.

Art. 6 (Impianti di lavorazione ed attrezzature di servizio)

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- a) gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, taglio, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi;
- b) gli impianti per il recupero di materiale inerte proveniente da scavi e demolizioni;
- c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali argillosi;

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Per gli impianti di prima lavorazione e le attrezzature, , ogni intervento in merito (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, e demolizione) è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione o del permesso di costruire da parte del o del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della legislazione urbanistica vigente.

I manufatti esistenti all'interno di tale zonizzazione sono oggetto esclusivamente a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

All'interno delle aree estrattive individuate dal PAE comunale sono consentite nuove edificazioni al solo scopo di dotare l'attività di apposite strutture di servizio all'attività stessa (uffici, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, depositi per prima lavorazione per frantoi a selezione materiale) nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

U.F. = 200 mq per i primi 3 Ha e 150 mq per i successivi
fino ad un massimo di 2000 mq;

Distanza dai confini = distanza minima dai confini di proprietà di zonizzazione
e dalle strade ml. 30,00 ;

H.M. = ml. 7,50 (salvo costruzioni particolari: silos,
serbatoi etc...)

Tali strutture dovranno essere demolite contestualmente al cessare

dell'attività estrattiva. Tale adempimento dovrà essere garantito mediante fideiussione bancaria o assicurativa eventualmente anche cumulativa rispetto a quella prevista dalla convenzione tipo all'attività estrattiva della L. R. 17/'91.

I fabbricati rurali e civili ad uso abitazione, regolarmente insediati ed individuati nel regesto delle case sparse (allegato P12 al P.R.G., fabbricati n. 212 e 213) possono essere delocalizzati, fermo restando le superfici e le volumetrie, in area di proprietà, al di fuori del perimetro del P.A.E.

Il rilascio di autorizzazioni e permessi relativi alla costruzione di nuovi manufatti o alla ristrutturazione di quelli esistenti sarà subordinato alla previsione di apposite cauzioni o garanzie per il ripristino dell'area al termine dell'attività, compatibile con le prescrizioni di P.R.G.

Il rilascio di autorizzazioni e permessi relativi alla costruzione di nuovi manufatti o alla ristrutturazione di quelli esistenti dovrà, oltre che avvenire nel rispetto degli indici previsti dal presente articolo, essere subordinato alla dimostrazione della reale necessità delle opere medesime, basata sulla valutazione dei quantitativi lavorati e sulle potenzialità degli impianti esistenti.

Art. 7 (modalità di attuazione)

Il P.I.A.E. prevede la localizzazione di tre Poli estrattivi e di un ambito estrattivo all'interno del territorio del Comune di Borghi, che adegua i propri strumenti di pianificazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91, oltre ai criteri e agli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

Il presente P.A.E. del Comune di Borghi si attua recependo le previsioni del P.I.A.E. sopra descritte, individuando ulteriori ambiti estrattivi all'interno degli stessi poli e definendo all'interno degli ambiti le Unità Minime di Intervento (U.M.I.) dove necessario.

Gli ambiti estrattivi zonizzati dal P.A.E. si attuano con intervento diretto convenzionato ai sensi degli art. 11,12,13,14,15 della L.R. 17/91 nonché nel rispetto della L.R. 9/99.

Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva)

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Sindaco o del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, esclusivamente nelle aree previste dal presente P.A.E. comunale, su parere

della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e nel rispetto delle presenti norme. L'autorizzazione alla coltivazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione, ed è condizionata dal documentato possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente.

L'autorizzazione, a norma dell'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, determina:

- 1) il tipo e la quantità di materiale di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- 2) l'estensione e la profondità massima consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- 3) le modalità di sistemazione finale delle aree;
- 4) la data di scadenza;
- 5) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio della attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrologica e idrogeologica e igienica.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art.14 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, nonché dalla L.R. 18 maggio 1999 n.9.

Art. 9 (procedure di valutazione di impatto ambientale o screening)

Il P.A.E. comunale, in sede di adeguamento al P.I.A.E. , disciplinano per quanto di competenza, le procedure d'applicazione della L.R. 18 maggio 1999 n.9.

L'Amministrazione provinciale definirà i criteri e le modalità d'acquisizione dei risultati relativi ai monitoraggi, al fine di trarre indicazioni puntuali ed aggiornate in merito agli impatti conseguenti delle attività previste dal P.I.A.E..

Area	Procedura di valutazione (L.R. 9/99)
Polo 10 Fondovalle Medrina	Procedura di verifica screening
Polo 11 Figareto-S.Martino	Procedura di verifica screening

Polo 12 Ripa Calbana	Procedura di V.I.A.
Ambito 1 Masrola	Procedura di verifica screening

Art. 10 (Contenuti della domanda)

La domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'art.13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 40088/125 del 14/09/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento deve essere corredata da:

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata all'attività estrattiva;
- d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- e) piano di coltivazione della cava;
- f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
- g) proposta di convenzione;
- h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e di trasformazione;
- i) programma economico e finanziario;
- j) documentazione fotografica;
- k) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) ogni altra documentazione prevista dalla legislazione statale.

Ogni onere derivante dal reperimento e dalla elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione della presente norma è a carico del richiedente l'autorizzazione, così come ogni altra spesa per registrazione degli atti, stipule ecc. necessarie per giungere al definitivo rilascio dell'autorizzazione medesima.

E' inoltre a carico del richiedente ogni altra spesa di carattere tecnico e amministrativo, che si rendesse necessaria durante l'esecuzione del progetto (integrazioni della documentazione, pareri tecnici in fase di contestazione ecc.).

La documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio sulla attività estrattiva in progetto, sulla incidenza ambientale, sui tempi e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al completamento dell'attività stessa.

Nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata dall'attività estrattiva.

Vanno, inoltre, valutate le condizioni di stabilità precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze dell'attività estrattiva con il reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee (oscillazioni nel livello delle falde, direzione di movimento delle acque, sorgenti, pozzi ecc.)

La cartografia relativa, in scala non inferiore a (5.000), deve estendersi all'intera area di influenza della cava e corredata da un congruo e significativo numero di sezioni geologiche.

Il piano di coltivazione definisce, in modo documentato, la consistenza del giacimento le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva. La localizzazione delle aree di accesso e di servizio, l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di scarto, con l'indicazione delle aree di deposito ed eventualmente di lavorazione del materiale estratto.

La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello (equidistanza da 1 a 5 metri) ed in scala 1:500 (eccezionalmente 1:1000). Sarà inoltre corredata da un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:200 o 1:500 (la scala delle lunghezze deve essere uguale a quella delle altezze), individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti, definiti come "termini lapidei inamovibili", opportunamente quotati e cartografati.

La ditta interessata dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti o tabelle metalliche inamovibili e visibili di delimitazione dell'area e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli all'atto della richiesta di autorizzazione.

Nelle aree soggette a intervento diretto convenzionato, ai sensi degli art. 11,12,13,14,15 della L.R. 17/91 nonché nel rispetto della L.R. 9/99, ogni fase di intervento estrattivo, ed ogni documentazione relativa all'estrazione stessa, deve fare riferimento alla cartografia ed alle sezioni del piano originario.

Anche nel caso di cave in fase da completarsi mediante più autorizzazioni successive, ogni nuova documentazione deve fare riferimento alla cartografia e alle sezioni del piano originario.

Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione. In particolare, l'attuazione di una nuova fase non potrà iniziare fino a quando, compatibilmente con le esigenze tecniche, non sia sistemata o avviata a sistemazione la zona esaurita.

In aree già interessate dall'attività estrattiva e non ancora sistemate, l'autorizzazione di una nuova fase estrattiva deve essere subordinata alla realizzazione delle opere di recupero ambientale previste o di nuova progettazione per la sistemazione delle aree ormai esaurite.

Questa fase di recupero, rigorosamente documentata nella convenzione, deve partire entro un anno dall'inizio della nuova autorizzazione, pena la decadenza di quest'ultima.

Nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere e i lavori da compiere, la morfologia definitiva dei terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione delle acque superficiali. I tempi, le modalità ed il costo dei lavori e delle opere di sistemazione saranno opportunamente specificati in un computo metrico estimativo.

La documentazione cartografica e le sezioni allegate verranno allegate in scala idonea ad illustrare gli interventi previsti.

Oltre alla descrizione tecnica e alla localizzazione degli impianti di deposito o di trasformazione, dovrà essere redatto un programma economico finanziario che illustri, in relazione al piano di coltivazione la consistenza del giacimento: le previsioni di produzione, l'utilizzazione, la distribuzione e la destinazione del materiale estratto, i programmi di investimento relativi.

All'atto della predisposizione del piano di coltivazione si predisporrà una verifica di stabilità dei versanti, a firma di un tecnico abilitato, considerando che

il territorio è classificato sismico, con riferimento alla situazione precedente all'estrazione, sia a quella che ne consegue, secondo quanto previsto dalle norme e leggi vigenti (D.M. n 3/1988 e relative istruzioni).

Le scarpate di coltivazione durante le fasi estrattive e di sistemazione finale vanno eseguite secondo quanto previsto dall'art.27 del presente P.A.E. e comunque con inclinazione adeguata alle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni presenti in modo da prevenire fenomeni di dissesto. Vanno, inoltre, mantenute adeguate fasce di rispetto da strade, nuclei abitati, torrenti e fossi, aree boscate così come definito dall'art. 20 delle presenti norme.

Il progetto di sistemazione delle aree estrattive deve interessare anche le zone di rispetto stralciate in sede di approvazione del presente P.A.E., qualora esse siano già state compromesse da una precedente attività di cava.

Nei piani di coltivazione va prevista una idonea rete di regimazione e di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, quando i fronti di scavo interferiscono con queste ultime, si prevede di raccordare tali reti ai collettori naturali.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 L.R. 18 luglio 1991 n.17, nonché dalla L.R. 18 maggio 1999 n. 9.

Art. 11 - (Prescrizioni topografiche relative alle domande di autorizzazione)

Nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le seguenti norme:

A) RILIEVO

- Rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava;
- rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 50 m dal perimetro dell'area di cava;
- rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 50 m;
- rilievi di tutti i punti caratteristici del terreno estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente estesa atta a descrivere la situazione idromorfologica del terreno in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali;
- appoggio di tutte le misure ad almeno tre punti fiduciali, istituiti

dall'U.T.E., in modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciario. Nel caso non sia possibile inserire l'intera area entro il triangolo fiduciale, questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di cava;

- la tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare Catasto terreni n. 2 del 1988 e s.m.i.;
- tutti i rilievi topografici dovranno essere eseguiti con una precisione angolare di almeno 20 cc. e con misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno $(0.5+0.5xD)$ cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.

B) ELABORAZIONI

- Tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva;
- tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane;
- tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati, il punto preso come quota dovrà essere descritto a fianco del fabbricato nello schema del rilievo (es. quota riferita al marciapiede);
- la quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota di livello del mare e potrà essere desunta dal C.T.R. o dalla cartografia dell'I.G.M.;
- tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.

C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO

- 1 PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione del perimetro dell'area di cava;
- 2 SCHEMA DEL RILIEVO con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava;
- 3 COPIA DELLE SCHEDE CATASTALI DEI PUNTI FIDUCIALI utilizzati;
- 4 LIBRETTO con riportato coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti;
- 5 PIANO QUOTATO dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere

evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere in scala 1:5000 (eccezionalmente 1:10000 per le aree particolarmente vaste);

6 CURVE DI LIVELLO DELLO STATO ATTUALE calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza non superiore a ml. 2.00. Per terreni sensibilmente inclinati equidistanze non superiori a ml. 5.00. Indicazione del perimetro di cava, dei termini e delle tracce di sezione. L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato;

7 CURVE DI LIVELLO A STATO FINALE DI SISTEMAZIONE eseguito con le stesse modalità dello stato attuale;

8 SEZIONI longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambe gli assi non superiori a 1:200 (eccezionalmente in scala 1:500). Nelle stesse dovrà essere disegnato e quotato planimetricamente e altimetricamente:

- profilo dello stato attuale;
- profilo di escavazione;
- profilo di ripristino;
- livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;
- posizionamento dei termini.

D) TERMINI LAPIDEI

L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini;

- sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino dovranno essere apposti termini;
- tali termini dovranno essere inamovibili, indeformabili e con diametro di almeno cm. 20, sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 stabilmente infissi al suolo con opportuna fondazione, su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione riportato nelle tavole di progetto;
- tutte le elaborazioni cartografiche successive alla redazione dei piani di coltivazione e dei progetti di sistemazione (stati di avanzamento, varianti, ecc.) devono essere basate o comunque fare riferimento al rilievo topografico originale.

Art.12 (Convezione per l'autorizzazione dell'attività estrattiva)

Lo schema tipo di convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva, come approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione, n. 70 del 21/12/1992, è allegato al presente piano e ne costituisce parte integrante.

In base all'art.12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 tale convenzione è lo strumento in base al quale il richiedente l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Le garanzie finanziarie, versate dal richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva, devono essere sufficienti per eseguire i lavori previsti dal piano di sistemazione, anche nel caso essi debbano essere effettuati d'ufficio dal Comune. La garanzia potrà essere costituita da fideiussione bancaria oppure assicuratrice o a mezzo di deposito in Istituto bancario di titoli vincolati.

Inoltre, il richiedente l'autorizzazione si impegnerà a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno di attività estrattiva, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi precedentemente indicati. Tali tariffe devono essere conformi alle disposizioni regionali vigenti.

La proposta di convenzione, che il richiedente è tenuto a presentare assieme alla domanda di autorizzazione, deve essere approvata dalla Giunta comunale.

Il segretario comunale provvede poi alla stipula della convenzione ed il Sindaco o il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, al rilascio della autorizzazione. Tale convenzione deve essere anche sottoscritta dal proprietario dell'area interessata all'attività estrattiva qualora non si identifichi col richiedente

l'autorizzazione. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 delle presenti norme.

Art.13 (durata dell'autorizzazione)

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a anni 5 (cinque) e, di norma, inferiore a anni 3 (tre). Se in prossimità della data di scadenza dell'autorizzazione non sono state estratte le quantità autorizzate, è ammessa la proroga dell'attività estrattiva fino ad un massimo di anni 1 (uno), con provvedimento motivato dal Sindaco o del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il titolare dovrà presentare la relativa domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 14 (vigilanza e controlli)

Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
- alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
- alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza.

E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. 17/91; in caso di reiterazione, il Comune può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c.

Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.

Art. 15 (Sanzioni e provvedimenti)

La applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art 22 della L.R. 17/91 s.m.i., con le seguenti specificazioni:

- nel caso delle violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91 s.m.i., il Comune eleverà la sanzione prevista alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della suddetta L.R. computando la quantità del materiale estratto in difformità rispetto agli atti progettuali depositati rispetto alle geometrie di progetto nell'area in cui è avvenuta l'infrazione, e non rispetto alla volumetria complessivamente autorizzata, senza alcuna possibilità di compensazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, se una scarpata venisse realizzata per un certo tratto con una pendenza eccessiva rispetto a quella di progetto, l'evento verrà sanzionato utilizzando come base di calcolo il volume mancante rispetto alle geometrie di progetto nello stesso tratto, essendo esclusa la possibilità per l'Esercente di compensare l'errore lasciando in posto una eguale volumetria di inerti in un'altra area qualunque della cava ed essendo esclusa la possibilità di compensare il materiale estratto in difformità con eventuali minori volumetrie rinvenute nel giacimento a causa della presenza di sterili o di altre condizioni impeditive del raggiungimento della volumetria complessivamente autorizzata; operazioni del tipo suddetto possono essere effettuate esclusivamente informando il Comune in via preventiva attraverso l'implementazione di una procedura di Variante;
- il Comune, tenendo nel dovuto conto la particolare natura delle opere da realizzare, applicherà le sanzioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 17/91 s.m.i. per difformità fra quanto eseguito e gli atti progettuali autorizzati pari al massimo al 2% sulle misure lineari (con riferimento alle

dimensioni planimetriche ed alle quote) e a 3 gradi sessagesimali su quelle angolari (con riferimento alla pendenza delle scarpate), essendo comunque inteso che, nel caso di superamento anche di tale limite di tolleranza, la sanzione sarà elevata in base a quanto previsto alla lettera a) del medesimo comma 2 del suddetto art. 22 della L.R. 17/91 s.m.i., computando per intero le differenze sulle geometrie di progetto approvate; l'applicazione di tale tolleranza potrà essere sospesa da parte del Comune nel caso esso riscontri che l'Esercente vi ricorra sistematicamente nel corso dei lavori, previo invio di una diffida in tal senso;

- il valore commerciale del materiale inerte, sul quale basare il calcolo della sanzione, verrà stabilito nella convenzione in un apposito articolo, anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio vigenti al momento della stipula; il valore potrà essere rivisto, durante il corso di validità dell'autorizzazione convenzionata, su richiesta scritta anche di una sola delle parti nel caso si riscontrino fluttuazioni significative nell'andamento dei prezzi di mercato, dando luogo ad un atto di variazione della convenzione, da stipulare e registrare con le medesime modalità della convenzione originaria.

Il Comune potrà revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 17/91, nel caso di violazione delle presenti N.T.A., ed in particolare di quelle in cui ciò sia chiaramente esplicitato, o sospenderla fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. 17/91, o pronunciarne la decadenza, in particolare nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 s.m.i., ai sensi degli artt. 16 e 17 della suddetta L.R.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, segnalerà l'accadimento alle altre autorità competenti, le quali potranno autonomamente o

tramite il Comune. imporre la sospensione dell'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente.

Art. 16 (Comunicazioni agli Enti pubblici)

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 s.m.i., l'Esercente di cava dovrà, con anticipo minimo pari a otto giorni, trasmettere al Comune, alla Provincia ed all'A.U.S.L. competente la denuncia di esercizio, contenente la data di inizio lavori, la nomina del Direttore Responsabile, con relativo documento di accettazione, copia del Piano di Coltivazione e Sistemazione (alla sola A.U.S.L.) e del D.S.S. di cui al D. Lgs. 624/96.

L'Esercente dovrà altresì dare tempestive comunicazioni al Comune e agli altri Enti interessati dell'avvenuta fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione di ciascuna fase o lotto, ovvero dell'eventuale intercettazione accidentale della falda, di insorgenza di situazioni di pericolo o di rischio per l'incolumità e la salute pubblica (situazioni di instabilità reale o potenziale, anomalie nelle misurazioni od analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.), di rinvenimento di inerti sterili non previsti ovvero di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia, di rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, o di ordigni bellici, nei modi e nei tempi previsti dalla presente N.T.A.

L'Esercente l'attività estrattiva dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata; detta relazione dovrà essere corredata da una cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del suolo pedogenizzato e degli sterili, da un computo metrico dei materiali distinti in utili, suolo pedogenizzato e sterili, nonché da una relazione sull'utilizzo dei materiali utili direttamente nei propri impianti, di quelli venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per ritombamenti e rinfianchi e distinti per quantità e qualità. La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in sito alla presenza di un addetto comunale ai controlli o, in caso di assenza di quest'ultimo attraverso perizia giurata. Il quantitativo del materiale utile estratto alla data del rilievo sarà utilizzato per la determinazione

degli oneri di cui all'art.12, comma 2 della L.R. 17/91. Tutto ciò in conformità con gli indirizzi contenuti nell'art. 17 della convenzione - tipo regionale.

L'Esercente è tenuto a compilare nei termini richiesti i moduli trasmessigli dall'Ufficio Attività Estrattive della Provincia, per l'aggiornamento dei dati del Catasto Provinciale delle Attività Estrattive di cui all'art. 28 della L.R. 17/91 s.m.i., nonché le schede di raccolta dati trasmesse dall'ISTAT.

Art. 16/bis (Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto eventualmente non contemplato dalle presenti norme deve intendersi disciplinato dalle direttive e dai piani sovraordinati sia regionali che provinciali vigenti, dalle norme urbanistiche vigenti, nonché alle leggi regionali e statali vigenti applicabili in materia.

TITOLO II – NORME PARTICOLARI

Art.17 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)

Il presente P.A.E. del Comune di Borghi si attua recependo le previsioni del P.I.A.E. precedentemente descritte, individuando ulteriori ambiti estrattivi all'interno degli stessi poli e definendo all'interno degli ambiti le Unità Minime di Intervento (U.M.I.) dove necessario sia per motivi fondiari che morfologici. Queste ultime non concorrono agli obiettivi di quantità.

Art.18 (Tipi Litologici considerati)

Nel Comune di Borghi è prevista l'estrazione di:

- a) argille e terreni argillosi;
- b) arenarie debolmente cementate commercializzate col nome di tufo
- c) calcari e calcareniti della Formazione di San Marino.

Art. 19 (situazione/stato di fatto e indirizzi per il recupero delle aree zonizzate)

La situazione/stato di fatto delle singole aree estrattive zonizzate nel territorio del Comune di Borghi è precisata nelle specifiche schede descrittive, individuate nella relazione (elaborato A.3) del presente P.A.E. Comunale. Nelle schede citate, che sono da considerare parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, vi sono precisati gli orientamenti generali in merito alle destinazioni finali delle aree interessate, alle modalità di coltivazione e di sistemazione, alle modalità di gestione e agli interventi più opportuni per ridurre gli impatti ambientali. Quanto precisato nelle schede deve, essere, inoltre integrato con quanto prescritto nei seguenti articoli 20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29.

Art. 20 - (Distanze)

Senza l'autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 21 sono vietati gli scavi a distanze minori di:

- a) 10 m.: - da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m.: - da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m.: - da ferrovie;
- da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze dal confine di proprietà sono regolamentate dall'art. 891 del Codice Civile, applicato alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale. La possibilità di escavazione in avvicinamento degli scavi fino al limite della proprietà potrà essere assentibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una convenzione, redatta in forma scritta ai sensi dell'art. 1350

n.4 del Codice Civile, con cui venga acquisito l'assenso del proprietario del fondo confinante.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 21 - (Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128 (distanze di sicurezza da strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, edifici pubblici, acquedotti, gasdotti, ecc.), è subordinata al rilascio dello specifico decreto autorizzativo di deroga da parte della Provincia di Forlì-Cesena, in base a quanto stabilito dalla L.R. 3/99.

Condizione necessaria per la richiesta di deroga è che l'esercente sia in possesso di autorizzazione anche sui terreni oggetto della richiesta in deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto in assenza dello specifico decreto di deroga è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 22 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree zonizzate)

Le modalità di intervento e di recupero ambientale dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e degli ambiti estrattivi di interesse comunale individuati dal presente P.A.E. sono definiti nelle specifiche schede di progetto allegate, il cui contenuto si intende qui richiamato.

Una volta scavate e sistemate, le aree interessate dall'attività estrattiva devono tornare ad essere inserite armonicamente nel paesaggio. Di norma, il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di intervento. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purché vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare e montano, la morfologia di abbandono ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all'approvazione, deve presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o forestale delle aree interessate.

Gli interventi concernenti la parte terminale di dorsali spartiacque possono essere indirizzati in modo da determinare un addolcimento delle

pendenze originarie, favorendo così una migliore utilizzabilità agronomica della zona.

Nel caso di affioramenti litologici isolati e dominanti sul rilievo circostante, il modellamento di abbandono può ricalcare i più dolci moduli normalmente presenti nella zona.

Ove si presentano pendici piuttosto ripide oppure con stratificazioni coltivabili a reggipoggio o a traversipoggio, i piani di coltivazione e di sistemazione possono, comunque, essere approvati solo se vi sarà prevista la realizzazione di pendenze idonee al rimboschimento o ad altra utilizzazione produttiva del suolo.

Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino a bosco, è fatto obbligo all' esercente la cava, di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, dove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Nelle aree di pianura destinate all'estrazione di materiali argillosi deve essere predisposto un piano di sistemazione, che definisca l'effettiva situazione dell'intera area interessata, una volta terminati gli interventi connessi all'attività estrattiva (eventuali pompaggi ecc.). Se verrà mantenuto lo specchio d'acqua, è necessario che sia verificata la stabilità delle sue sponde nelle condizioni di massimo ravvenamento e sia assicurata l'igienicità dell'acqua.

Il Comune di Borghi potrà concludere accordi con i soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero delle aree destinate alle attività estrattive, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dall'esercizio di cava. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della L.R. 7/2004 art. 24 e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1 della Legge n. 241/1990.

Art. 23 - (Zone boscate)

Per le attività estrattive che dovessero interessare superfici boscate, il progetto di sistemazione deve prevedere la ricostruzione della copertura forestale a cava esaurita. Nelle aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero di piante per unità di superficie, dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche

del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. è fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Non possono essere tuttavia autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco di cui alla lettera g) dell'art. 31 della L.R. 17/91 e di seguito riportate:

- 1) i boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30;
- 2) i boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- 3) i boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- 4) i boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- 5) i boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- 6) i boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

La non ricorrenza a tale condizione dovrà essere certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 24 - (Rete di deflusso)

Durante le lavorazioni ed a cava esaurita l'acqua di deflusso dovrà essere regimata in modo da evitare erosione e trasporto di materiali a valle. In ogni caso la rete di scolo, presente nella zona prima dell'apertura della cava, non deve essere sconvolta. Le eventuali modifiche ad essa apportate dall'attività estrattiva vanno concordate in precedenza con i proprietari dei terreni interessati.

Art. 25 - (Decorticazione e conservazione del terreno vegetale)

Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente nella cava o nelle immediate vicinanze, qualora individuate dal P.A.E. Lo stesso deve essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione quando le modalità di ripristino lo prevedano.

Art. 26 - (Materiali di scarto)

Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva il materiale di scarto deve essere sistemato in condizioni di equilibrio nell'area stessa della cava o su superfici prestabilite e deve essere disposto in modo da potersi integrare facilmente nell'ambiente giusto quanto stabilito dal progetto di coltivazione e sistemazione autorizzato.

E', comunque, vietato lo scarico del materiale di scarto lungo i pendii o nei corsi d'acqua quando ciò non sia preventivamente autorizzato dalle Autorità competenti sulla base di specifici progetti.

Qualora i materiali di scarto non vengano utilizzati per il restauro ambientale dell'area, dovranno essere posti in discariche autorizzate.

Art. 27 (Pendenze delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione, ed in seguito nelle fasi di ripristino, deve essere tale da garantire la massima sicurezza. Le pendenze e i fronti di scavo saranno stabiliti in fase progettuale, in funzione di attenti e specifici calcoli e relative verifiche di stabilità, a firma di tecnico abilitato, eseguite sulla base di prove in sito e/o di laboratorio, anche tenendo conto dei criteri contenuti del D.P.R. 128/59 e nel D.Lgs. 624/96, ai sensi del D.M. 11.03. 88 e della Legge 64 del 02.02.1974.

Art. 28 - (Tutela delle acque sotterranee)

Nelle aree collinari e montane i piani di coltivazione dovranno essere redatti in maniera tale che sia rispettata la distanza di 500 m dal punto di captazione o derivazione di acque ad uso idropotabile (ai sensi del D. Lgs. 11 Maggio 1999 n°152 e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna), valutando la possibilità di ridurre tale limite in base a verifiche, controlli e procedure previste dalle leggi di settore relative alla tutela delle acque.

Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi o comunque permeabili sia mantenuto un adeguato franco di rispetto dalla falda freatica, comunque non inferiore ad 1 metro. Tale prescrizione non trova applicazione nel caso in cui sia documentatamente comprovata l'assenza di qualsiasi collegamento con i flussi subalveo del corpo idrico principale.

Qualora la falda freatica dovesse essere raggiunta nel corso dell'escavazione, la stessa dovrà essere tamponata utilizzando i materiali erroneamente estratti e si dovrà provvedere all'installazione di almeno due pozzi piezometrici per la misurazione del livello della falda e per il controllo della qualità dell'acqua; dell'accaduto dovrà essere data tempestiva comunicazione al competente Ufficio Tecnico comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti conseguenti. Nel caso in cui la falda venisse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel piano di coltivazione, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto nel presente articolo.

Art. 29 - (Ritombamenti)

Le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico di materiali inquinanti.

Qualora il ripristino della cava preveda il riempimento, anche parziale, degli scavi, lo stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 152/06 e successive modifiche, nonché dalle L.R. di settore vigenti.

Art. 30 - (Coltivazioni contermini)

Qualora in un'area zonizzata siano contemporaneamente attive più cave confinanti, le coltivazioni dovranno avvenire senza pregiudizio e danno per le singole parti.

Art. 31 – Monitoraggio ambientale (rumore, polveri, altri inquinanti)

Nel caso di interventi estrattivi ubicati nei pressi di insediamenti abitativi sui quali sia prevedibile, attraverso l'utilizzo di modelli matematici sulla propagazione del rumore, la probabile insorgenza di situazioni di disagio per la popolazione, in fase di progettazione dell'intervento andrà effettuata, con l'utilizzo di fonometri, una misurazione del rumore di fondo dell'area nei punti più significativi, cioè nelle aree verosimilmente più esposte all'emissione sonora delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi e degli eventuali ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.); dovrà altresì essere prevista in fase progettuale l'attuazione di adeguate misure mitigative; i punti utilizzati per la misurazione del livello di rumore di fondo entreranno a far parte

di una rete di monitoraggio da sottoporre a controllo sulla base di un programma da definire negli atti progettuali, con rilevamenti sia durante le fasi preliminari dei lavori, sia dopo l'esecuzione delle opere per la mitigazione del rumore. Il monitoraggio potrà cessare solo se, quando ed in quanto i dati raccolti durante un numero significativo di campagne dimostrassero inconfutabilmente la riduzione del Leq entro valori compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione e della fauna.

Nel caso di interventi estrattivi ubicati nei pressi di insediamenti abitativi sui quali sia prevedibile, attraverso l'utilizzo di modelli matematici sulla diffusione delle polveri, la probabile insorgenza di situazioni di disagio per la popolazione, in fase di progettazione dell'intervento andrà effettuata, attraverso la raccolta e l'analisi di campioni d'aria, una misurazione della presenza di polveri nei punti più significativi dell'area, cioè nelle zone verosimilmente più a rischio di concentrazione delle polveri generate dall'attività delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi e degli eventuali ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.); dovrà altresì essere prevista in fase progettuale l'attuazione di adeguate misure mitigative; i punti utilizzati per la misurazione della concentrazione delle polveri entreranno a far parte di una rete di monitoraggio da sottoporre a controllo sulla base di un programma da definire negli atti progettuali, con rilevamenti sia durante le fasi preliminari dei lavori, sia dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione. Il monitoraggio potrà cessare solo se, quando ed in quanto i dati raccolti dimostrassero inconfutabilmente il raggiungimento di condizioni compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione, della fauna, della vegetazione spontanea e delle colture.

Il monitoraggio dovrà riguardare anche altri inquinanti aerodispersi nell'eventualità di casi eccezionali verificatisi a seguito di anomale dispersioni in atmosfera, nella valutazione complessiva ante-operam e in corso d'opera durante le fasi di esercizio dell'attività estrattiva.

Il monitoraggio dovrà dimostrare il rispetto dei limiti vigenti a quanto disposto dalla normativa, definendo le opportune strategie di mitigazione in relazione al livello di incremento differenziale di perturbazione alle condizioni

naturali. In caso di precedenti condizioni critiche all'insediamento dell'attività estrattiva si dovrà considerare quale limite il "non peggioramento" delle condizioni ante-operam, attraverso adeguate e dimostrabili analisi e verifiche e scelte progettuali opportune ad un adeguata mitigazione.

L'onere del monitoraggio ambientale competerà all'esercente della attività estrattiva; le modalità, i criteri di analisi e monitoraggio ambientale trovano definizione specifica negli Allegati A.3 e B.3 della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i.

Art. 32 - (Schede relative ai poli e agli ambiti estrattivi di progetto)

Per ogni polo od ambito è stata elaborata apposita scheda contenente, fra l'altro prescrizioni relative alle modalità di escavazione e di recupero all'interno delle singole aree estrattive; tali disposizioni, contenute nell'allegato "*Schede relative ai poli e agli ambiti estrattivi di progetto*", sono da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti norme e i vari progetti presentati dovranno verificarne il rispetto.

Gli approfondimenti analitici e attuativi comprenderanno:

- 1) inquadramento dell'area;
- 2) analisi della situazione ambientale;
- 3) modalità di attuazione dell'intervento;
- 4) impatto sull'ambiente;
- 5) disposizioni particolari;
- 6) documentazione fotografica;
- 7) inquadramento cartografico.

TITOLO III – QUANTITATIVI ESTRAIBILI

Art. 33 (Obiettivi quantità)

Ad ogni previsione estrattiva è affidato un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo di validità del piano. Tale quantità di materiale coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità. Questi ultimi dovranno essere

collocati ed utilizzati come regolato dalle presenti norme.

Art. 34 (Quantità individuate)

Le aree estrattive (poli, ambiti e U.M.I.) e le corrispondenti potenzialità estrattive individuate dal P.A.E. e confrontate con le previsioni del P.I.A.E., sono riportate nella seguente tabella. Il quantitativo di materiale estraibile è riferito alla data di adozione del presente P.A.E. comunale.

PREVISIONE PAE					PREVISIONE PIAE		
Area	Ambito	U.M.I.	Tipologia materiale	Quantità estraibile	Zona	Cubatura totale assegnata	
POLO 10 “Fondovall e Medrina”	<i>10 A</i>	1	Argilla	10.000 mc	POLO 10 “Fondovall e Medrina”	Argilla	500.000 mc
			Tufo	5.000 mc			
		2	Argilla	290.000 mc			
			Tufo	45.000 mc			
	<i>10 B</i>	1	Argilla	10.000 mc		Tufi	200.000 mc
			Tufo	5.000 mc			
		2	Argilla	190.000 mc			
			Tufo	145.000 mc			
POLO 11 “Figareto S. Martino”	<i>11 A</i>		Tufo	300.000 mc	POLO 11 “Figareto S. Martino”	Tufo	300.000 mc
POLO 12 “Ripa Calbana”	<i>12A</i>		Argilla	600.000 mc	POLO 12 “Ripa Calbana”	Argilla	800.000 mc
			Tufo	200.000 mc			
			Calcere	1.600.000 mc			
	<i>12B</i>		Argilla	200.000 mc		Tufi	1200.000 mc
			Tufo	1.000.000 mc			
			Calcere	4.100.000 mc			
AMBITO 1 “Masrola”	<i>1</i>		Argilla	50.000 mc	AMBITO 1 “Masrola”	Argilla	50.000 mc
			Tufo	50.000 mc		Tufo	50.000 mc

Art. 35 (Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva)

I materiali estrattivi derivanti, come risultato secondario, dalla realizzazione di interventi non finalizzati all'attività estrattiva, come definito all'art. 3 della L.R. n.17/91, ma regolarmente dotati di autorizzazione o concessioni relative ai rispettivi percorsi procedurali, sono autorizzati dal presente P.A.E. al fine di consentire la commercializzazione, nel rispetto della L.R. n.17/91 e s. m i..

A tale proposito il P.A.E. comunale individua come ambiti areali, all'interno dei quali le sotto elencate quote estrattive di materiale ghiaioso o sabbioso possono essere soddisfatte attraverso tali interventi, tutti quelli non compresi nelle aree che la Carta delle Zone Incompatibili assoggetta a vincolo assoluto rispetto all'attività estrattiva (c.f.r. Carta delle zone incompatibili del P.I.A.E. della provincia di Forlì – Cesena: TAVV. 255SE, 256SO, 266NE, 267NO scala 1:25.000).

Il volume complessivo previsto dal P.I.A.E. per il Comune di Borghi risulta di mc.10.000. Tale volume concorre a soddisfare il fabbisogno complessivo di materiale inerte ghiaioso/sabbioso e non potranno essere superati durante il periodo di validità del P.A.E.

L'esecuzione dei lavori è subordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte dell'ente competente, relativo ai lavori principali da realizzare, (laghetti irrigui, bonifiche agrarie ecc.). Per i lavori di cui al presente articolo vale la direttiva per cui, l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali ricavati, l'Amministrazione comunale rilascerà un provvedimento autorizzativo ai sensi della L.R. n.17/91 e che i relativi progetti, devono contenere oltre alla documentazione prevista per il rilascio, da parte dell'Ente competente, dell'autorizzazione relativa ai lavori principali da realizzare, almeno gli elaborati previsti alle lettere a),b),c),d),e),f), g) e i) del comma 1 dell'art.13 della citata L.R..

La potenzialità estrattiva prevista appare sufficiente per soddisfare nel prossimo decennio la richiesta di materiali litoidi sia del P.I.A.E. sia per le esigenze locali del Comune di Borghi.

Art. 36 (Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive)

Il Comune di Borghi potrà concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).